

La Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Struttura della società

da *La Costituzione sovietica del 1936*, a cura di G. Ambrosini, Ministero della Costituente, Roma, 1946

Il coronamento della rivoluzione bolscevica è rappresentato dalla Costituzione del 5 dicembre 1936, detta «staliniana». Nel capitolo primo, che riportiamo, sono condensati in 12 articoli i capisaldi sui quali poggia l'edificio del nuovo Stato. Vi si ritrovano i principi della dottrina marxista-leninista: tutto il potere spetta ai lavoratori rappresentati dai soviet dei deputati (art. 3); è abolita la proprietà privata degli strumenti e dei mezzi di produzione e al suo posto si introduce il sistema dell'economia e della proprietà socialiste (art. 4); lo Stato assume nelle proprie mani tutta la proprietà delle terre che non siano gestite dalle cooperative colcosiane (articoli 5 e 6), ma consente ad ogni famiglia contadina, pur nell'ambito dell'economia collettiva dei kolchoz (le cooperative agricole) o dei sovchoz (le aziende agricole di Stato), il godimento personale di un piccolo appezzamento di terreno attinente alla casa, la proprietà della casa stessa, del bestiame, dei piccoli attrezzi agricoli. Il successivo articolo 9 ammette l'esistenza della piccola azienda privata (contadina o artigiana), purché fondata sul lavoro personale, con rigorosa esclusione dello sfruttamento di quello altrui. Il lavoro è dichiarato un dovere sociale (art. 12) al quale nessuno può sottrarsi. Ma il principio espresso da Lenin in Stato e rivoluzione, «Ognuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo i suoi bisogni», risulta significativamente mutato: «Da ciascuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo il suo lavoro».

Art. 1. L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini.

Art. 2. La base politica dell'URSS è costituita dai soviet dei deputati dei lavoratori che si sono sviluppati e consolidati in seguito all'abbattimento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla vittoria della dittatura del proletariato.

Art. 3. Tutto il potere nell'URSS appartiene ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 4. La base economica dell'URSS è costituita dal sistema socialista dell'economia e dalla proprietà socialista degli strumenti e mezzi di produzione che si sono affermati in seguito alla liquidazione del sistema capitalista dell'economia, all'abolizione della proprietà privata degli strumenti e mezzi di produzione e all'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.

Art. 5. La proprietà socialista nell'URSS ha la forma di proprietà statale (bene pubblico) oppure la forma di proprietà cooperativa e colcosiana (proprietà dei singoli kolchoz, proprietà delle associazioni cooperative).

Art. 6. La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le officine, le fabbriche, le miniere, le cave, le ferrovie, i trasporti acquei ed aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovchoz, stazioni di macchine e trattori ecc.) ed anche le aziende comunali e la parte fondamentale del patrimonio edilizio nelle città e nei centri industriali, sono proprietà dello Stato, cioè beni pubblici.

Art. 7. Le aziende collettive dei kolchoz e delle organizzazioni cooperative, con le loro scorte vive e morte, la produzione fornita dai kolchoz e dalle organizzazioni cooperative, come pure le loro costruzioni di uso collettivo, sono proprietà collettiva socialista del kolchoz e delle organizzazioni cooperative. Oltre al

reddito fondamentale dell'economia collettiva del kolchoz, ogni nucleo familiare colcosiano, in conformità allo statuto dell'artel¹ agricolo, ha in godimento personale un piccolo appezzamento di terreno attinente alla casa, e ha in proprietà personale l'azienda ausiliaria relativa a tale appezzamento, la casa di abitazione, il bestiame di produzione, gli animali da cortile ed i piccoli attrezzi agricoli.

Art. 8. La terra occupata dai kolchoz viene assegnata in godimento gratuito e per una durata illimitata, cioè in perpetuo.

Art. 9. Accanto al sistema socialista dell'economia, che è la forma economica dominante nell'URSS, la legge ammette la piccola azienda privata dei contadini non associati e degli artigiani, fondata sul lavoro personale ed escludente lo sfruttamento del lavoro altrui.

Art. 10. Il diritto di proprietà personale dei cittadini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla casa di abitazione e sull'azienda domestica ausiliaria, sugli oggetti dell'economia domestica e di uso quotidiano, sugli oggetti di consumo e di comodo personale, e il diritto di eredità della proprietà personale dei cittadini sono tutelati dalla legge.

Art. 11. La vita economica dell'URSS viene determinata e diretta da un piano statale dell'economia nazionale, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l'indipendenza dell'URSS e di rafforzare la sua capacità di difesa.

Art. 12. Il lavoro nell'URSS è un dovere e una questione di onore per ogni cittadino atto al lavoro, secondo il principio: «Chi non lavora, non mangia».

Nell'URSS si attua il principio del socialismo: «Da ciascuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo il suo lavoro».